

2) INTEGRAZIONE INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere agli operai e apprendisti, entro i limiti della conservazione del posto, assenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, indennizzati dall'Inail, una indennità integrativa di quanto erogato dall'Istituto, che garantisca al lavoratore il percepimento della normale retribuzione al netto delle ritenute previdenziali e contrattuali.

Per retribuzione normale s' intende l'insieme degli elementi sui quali viene calcolato l'accantonamento. Essa può comprendere:

- Paga base
- Indennità di contingenza
- Indennità territoriale di settore
- Superminimi individuali e collettivi
- Premio di produzione
- Edr

e comunque tutti gli elementi su cui si calcola l'accantonamento.

Il trattamento economico di cui sopra viene corrisposto mensilmente alle normali scadenze di paga per l'intero periodo di inabilità e assoggettata ad imposte e contributi.

La retribuzione da garantire all'operaio è pari a quella spettante per l'orario contrattuale in atto o per il minore orario previsto dal rapporto individuale di lavoro nel periodo di assenza, tenendo conto delle variazioni di retribuzione che si verificano durante il periodo stesso.

Dall'orario di lavoro, come sopra definito, non vengono dedotte le ore di sospensione e di sciopero.

Il datore di lavoro, potrà, inoltre, richiedere l'importo dell'assegno per nucleo familiare eventualmente spettante ai lavoratori infortunati che ne hanno diritto, dal 91° giorno in poi direttamente alla Cassa Edili.

Se l'operaio è in cassa integrazione e insorge una ricaduta d'infortunio, dovrà essere corrisposta al lavoratore la retribuzione relativa all'infortunio.

N.B. Nel caso l'evento sia occorso per responsabilità di terzi, è necessario comunicarlo alle Casse Edili e, qualora l'impresa ne sia in possesso, segnalando anche i dati del responsabile.

Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, ad anticipare l'importo dell'indennità a carico dell'Inail relativa allo stesso periodo recuperando gli importi lordi dell'indennità e dell'integrazione a mezzo rimborso della Cassa Edili con le modalità di cui al successivo punto 2.5).

Il 2 giugno 1992 è stato siglato, presso la sede dell'Inail di Modena, alla presenza del Direttore Regionale dell'Inail e dei Direttori delle sedi Inail di Modena 1-3-4, un accordo per la localizzazione degli assegni relativi all'indennità di temporanea presso le Casse Edili di Modena.

In base a questo accordo l'Inail di Modena liquiderà i compensi dovuti per indennità d'inabilità di temporanea assoluta al lavoro mediante assegno intestato alla Ditta presso la quale il lavoratore assicurato prestava la propria opera al momento dell'infortunio, localizzando tali assegni presso le Casse Edili di Modena. Queste

modalità di pagamento saranno poste in essere esclusivamente per le aziende iscritte alle Casse Edili, e che facciano richiesta d'applicazione di questo accordo mediante apposizione su modulo di denuncia Inail d'apposita dicitura relativa alla richiesta d'applicazione dell'art. 70 del T.U. N. 1124 del 30/06/1965.

Tramite la procura irrevocabile all'incasso degli assegni Inail, conferita dall'azienda al momento dell'iscrizione, le Casse Edili sono autorizzate all'incasso degli assegni per inabilità di temporanea. **PER LE AZIENDE ISCRITTE ALL'INAIL DI MODENA, LE CASSE EDILI EFFETTUANO L'ANTICIPAZIONE DELL'INDENNITA' DI TEMPORANEA INAIL E IL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE. INVECE, PER LE AZIENDE NON ISCRITTE ALL'INAIL DI MODENA, LE CASSE EDILI PAGANO SOLO LA QUOTA D'INTEGRAZIONE. In quest'ultimo caso, non dovrà essere compilata la procura irrevocabile agli assegni Inail, ma dovrà essere inoltrata lettera alle Casse Edili, in cui la ditta comunica che non verrà richiesta l'anticipazione dell'indennità Inail, in quanto l'azienda è iscritta all'Inail di**

Come accennato, affinché l'Inail possa individuare che si tratta d'azienda iscritta alle Casse Edili, è necessario mettere l'apposita dicitura su denuncia Inail. **Per le denunce cartacee**, barrare al datore di lavoro (art. 70) ed aggiungere la dicitura "**Poichè questa azienda è aderente alle Casse Edili Della Provincia Di Modena, l'assegno ad essa medesima intestato a norma dell'art. 70 T.U. 30/06/1965 n. 1124 dovrà essere spedito alle Casse Edili in Via Santi n. 6 - Modena ove, ai soli e limitati fini della riscossione della indennità di temporanea, la scrivente azienda elegge speciale domicilio**". **Per le denunce on-line** è necessario barrare C/C bancario e indicare **Codice IBAN: IT42Y 01005 12900 000000100029** nella sezione relativa alle modalità di pagamento dell'indennità di temporanea.

In base al decreto legislativo N. 314 del 02/09/97, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 1998, l'Inail è diventata sostituto d'imposta. In base a tale modifica, sono soggette a ritenuta IRPEF, tutte le liquidazioni d'indennità di temporanea effettuate ai lavoratori. Non sono invece sottoposti a trattenuta IRPEF i pagamenti effettuati in regime d'ART. 70 T.U. quando il pagamento è diretto al datore di lavoro. Quindi, LE LIQUIDAZIONI EFFETTUATE DALL'INAIL ALLE CASSE EDILI NON SONO SOGGETTE A TALE TRATTENUTA.

IL MANCATO UTILIZZO DELL'APPOSITA DICITURA SULLA DENUNCIA INAIL COMPORTA, oltre ai problemi per le Casse Edili per il recupero delle somme anticipate, anche L'APPLICAZIONE DELLA TRATTENUTA IRPEF sulla liquidazione dell'Inail. NEL RISCONTRO DI TALE SITUAZIONE, LE CASSE EDILI PROVVEDERANNO ALL'ADDEBITO ALL'AZIENDA DELL'IMPORTO DELLA TRATTENUTA, APPLICATA DALL'INAIL.

Per effetto di quanto sopra, l'Inail provvede all'invio dell'assegno dell'indennità di temporanea direttamente alle Casse Edili. In caso d'eventuali differenze, tra l'importo anticipato e quanto liquidato dall'INAIL, le Casse Edili provvedono all'inoltro delle stesse al dipendente al netto della ritenuta d'acconto.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA INAIL

- LA DATA D'ABBANDONO LAVORO E' L'ULTIMO GIORNO CHE IL DIPENDENTE HA PRESTATO ATTIVITA' LAVORATIVA. Es. Infortunio del 1 ore 16, lui ha lavorato l'1 fino alle ore 17,30, cioè fino alla fine dell'orario di lavoro; la data d'abbandono lavoro è l'1 non il 2/1 mentre, solo per gli infortuni in itinere, la data di abbandono è lo stesso giorno dell'infortunio. Es: Infortunio del giorno 7 ore 8.30 la data di abbandono del lavoro è il giorno 7 (e non il 6).
- L'importo della paga oraria è composto da paga base, contingenza, indennità territoriale, maggiorazione capisquadra, eventuali superminimi ed è esclusa dell'accantonamento Casse Edili.
- Nello spazio riservato ad "elementi aggiuntivi della retribuzione riferiti ai 15 giorni precedenti l'infortunio" indicare il totale percepito in 15 giorni, non importi giornalieri od orari
- Nella casella accantonamento Cassa Edili indicare la maggiorazione edile pari a 26,40 (o 24,83 per le cooperative aderenti all'accordo per la gestione interna dei permessi).
- Per i lavoratori part-time verrà richiesta la compilazione dei "dati retributivi occorrenti per la determinazione della retribuzione media giornaliera (esposti al lordo) per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)".
La compilazione dovrà essere la seguente:

Ore di lavoro settimanali previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno= 40

Retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale o, in assenza, da quella territoriale, aziendale o individuale, per il lavoratore a tempo pieno di pari livello e categoria:

indicare la tariffa oraria del mese precedente l'evento composta da:

paga base con l'esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (es. contingenza, scatti di anzianità, eventuali ulteriori emolumenti stabiliti dalla contrattazione di qualsiasi livello, ecc.) + 10% (gratifica natalizia)

moltiplicata per 2080 (52x40)

Ore di lavoro settimanali da retribuire al lavoratore in forza di legge o per contratto=

Orario di lavoro settimanale per il lavoratore part-time (es. part-time 37,50% viene indicare 15 ore)

QUALORA IL DATORE DI LAVORO PONGA LA RISERVA SULL'INFORTUNIO (sulla denuncia Inail nella casella "il datore di lavoro ritiene la descrizione rispondente a verità" viene barrato NO) NON DEVE ESSERE RICHIESTO ALCUN IMPORTO ALLE CASSE EDILI (né a titolo d'anticipo Inail, né come integrazione Casse Edili).

AFFINCHÉ L'INAIL PROVVEDA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PRATICA È NECESSARIO CHE LA DINAMICA DELL'EVENTO SIA SPIEGATA IL PIÙ CHIARAMENTE POSSIBILE (non bisogna quindi dire: "mentre lavorava s'infortunava al ginocchio", ma indicare chiaramente cosa stava facendo).

Nel caso in cui STAVA SOLLEVANDO UN PESO, nella descrizione indicare anche quanto pesava il grave.

Nel caso D'INCIDENTE STRADALE devono essere compilate anche le polivalenti da parte dell'azienda e del dipendente (i moduli sono in distribuzione all'Inail e alle Casse Edili).

Vi sono casi in cui all'Inail non vengono trasmessi documenti e/o informazioni sull'evento (es. mancano

polivalenti dipendente e ditta nel caso d'incidenti stradali, manca comunicazione di quanto pesava il grave sollevato dal dipendente, ecc...), in tal caso l'Inail invia comunicazione scritta all'azienda. Per agevolare la liquidazione della pratica, è quindi indispensabile rispondere alle citate richieste.

Pertanto nel caso in cui l'azienda, non rispondendo alle richieste dell'Inail, si renda responsabile del mancato pagamento, le Casse Edili chiederanno il rimborso delle somme rimborsate direttamente all'azienda.

2.1) Compilazione modello infortunio

La compilazione automatica del modello d'infortunio avviene con un file excel da scaricare.

Il file funziona con il sistema operativo Windows che utilizzi una qualsiasi versione del pacchetto Office.

L'utilizzo non richiede l'acquisto di nessuna licenza d'uso.

Per chi utilizza Excel:

Prima di provvedere al download del file è necessario effettuare una semplice modifica alle impostazioni di Excel.

Aprire il programma excel, sulla barra degli strumenti selezionare STRUMENTI – MACRO – PROTEZIONE – LIVELLO DI PROTEZIONE, impostare su media e confermare con OK.

Per chi utilizza Excel 2007 o Excel 2008 l'impostazione delle macro deve essere fatta dalla barra degli strumenti SVILUPPO

(Nel caso non sia presente: Excel 2007: su barra degli strumenti click destro - Personalizza barra di accesso rapido - Opzioni generali - spuntare mostra scheda Sviluppo.

Excel 2008: selezionare FILE - PERSONALIZZA BARRA MULTIFUNZIONE - a destra selezionare sviluppo)
- SICUREZZA MACRO - ATTIVA TUTTE LE MACRO

Il file DEVE ESSERE APERTO ATTIVANDO LE MACRO ED IN SOLA LETTURA (NON DEVE ESSERE DIGITATA NESSUNA PASSWORD).

Se si vuole salvare i dati compilati è necessario salvare il file con nome diverso. Utilizzare sempre il file originale per i successivi utilizzi.

Per chi utilizza Open Office:

Il file può essere utilizzato anche con open office, in tal caso non bisogna fare nessuna impostazione per le macro. Il file dovrà essere aperto con disattiva macro e le colonne relative al contratto, alla qualifica, al tipo evento e se trattasi di evento con responsabilità di terzi, devono essere compilate manualmente (non utilizzare il quadratino con la freccia, ma scrivere direttamente il dato sulla casella, come da istruzioni del commento).

 **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO**

 **FILE EXCEL MODELLO INFORTUNIO (CE02)**

Note per il calcolo dell'Indennità per Infortunio:

- Il giorno di abbandono lavoro o il giorno d'infortunio, se successivo (come nel caso d'infortuni in itinere mentre andava al lavoro), è a carico della ditta mentre i successivi tre rappresentano la carenza. Dal quarto giorno inizia il pagamento dell'Inail.
- Nell'ipotesi in cui il primo certificato non sia emesso il giorno dell'abbandono o il giorno successivo, la carenza inizia dal giorno di emissione del primo certificato.
- Nel caso in cui il datore di lavoro venga a conoscenza dell'evento successivamente ai 3 giorni di carenza, l'Inail inizia a pagare dal giorno in cui il datore di lavoro viene a conoscenza (art. 52 T.U. Inail) e, di conseguenza, le Casse Edili iniziano a calcolare la carenza tre giorni prima. Quanto sopra non viene applicato nel caso in cui il primo certificato sia di tre giorni, nel caso di ricovero ospedaliero o di ricaduta.
- L'indennità Inail viene determinata al 60% per 90 giorni (calcolati dall'inizio della carenza) e al 75% dal 91° giorno.
- L'integrazione Cassa Edili non spetta al lavoratore in prova (escluso i dipendenti delle Cooperative). Se l'operaio è un nuovo assunto, senza periodo di prova, deve essere allegata al modello copia della lettera di assunzione. L'integrazione infortunio non può mai essere negativa e, pertanto, nel caso in cui l'importo diventi minore di zero, viene azzerata.
- Se indennità Inail prima della lordizzazione supera la retribuzione normale, si anticipa, nella busta paga del lavoratore, l'importo della pura retribuzione a titolo di indennità inail. Esempio:

Retribuzione normale Euro 100
Indennità Inail Euro 101

- L'indennità da anticipare in busta paga, e che verrà rimborsata dalla Cassa Edili, sarà pari a Euro 100. Nessuna indennità negativa dovrà essere resa alla Cassa Edili.

2.2) Accantonamento per infortunio

Per i periodi d'infortunio l'impresa è tenuta a corrispondere ai suddetti lavoratori la percentuale di accantonamento per gratifica natalizia e riposi annui, determinata con i criteri e le modalità vigenti.

L'accantonamento per infortunio è pari a quello per le ore lavorate.

Le ore di carenza infortunio devono essere indicate nel campo carenza sul modello di versamento denuncia MUT.

2.3) Passaggi all'INPS d'eventi trattati come infortuni

Nel caso in cui l'Inps comunichi che, in collegiale con l'Inail ha accettato un caso precedentemente trattato come infortunio é necessario mandare il modello di malattia a Casse Edili (un modello per ogni mese).

Successivamente, verrà inviata all'azienda comunicazione relativa all'importo da rimborsare alle Casse Edili.

N.B. Questo passaggio da infortunio a malattia deve essere fatto anche se il dipendente risulti già licenziato.

Infatti essendoci l'anticipo Casse Edili, se l'azienda è in essere è autorizzata a trattenere importi per malattia all'Inps, anche per conguagli di dipendenti non più in forza.

2.4) Termini di presentazione

Entro il **giorno 20** del mese successivo l'evento, devono essere inoltrati alle Casse Edili, i modelli d'infortunio (CE02) con allegato:

- Per infortuni non superiori a tre giorni: copia del certificato medico.
- Per infortuni superiori a tre giorni: copia della denuncia Inail (tutte le pagine in quanto viene verificato se è stata apposta la dicitura "art. 70....") e copia di tutti i certificati medici compreso il certificato definitivo a copertura dell'intero periodo dell'infortunio.

I modelli di infortunio sono mensili, cioè deve essere compilato un modello per ogni mese.

La mancanza della documentazione, comporterà la sospensione della domanda e della relativa liquidazione.

I modelli possono essere inviati alle Casse Edili:

- con consegna presso i nostri uffici
- per posta
- tramite posta elettronica certificata

ufficiomalattiemo00@pec.cassedilimodena.it (Cassa Edili della Provincia di Modena)

ufficiomalattiemo03@pec.cassedilimodena.it (Cassa Edili ed Affini)

2.5) Rimborso dell'indennità

Per quanto disposto dalla Contrattazione Nazionale e Territoriale le Casse Edili di Modena effettuano il rimborso dell'integrazione Infortunio e dell'indennità Inail:

- A mezzo bonifico bancario, postale o con emissione di mandato di pagamento (nel caso in cui non siano state fornite le coordinate bancarie dell'impresa)
- Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione del modello d'infortunio.

2.6) Sospensione delle domande

Per quanto riguarda le domande sospese per mancanza della documentazione, le Casse Edili provvederanno al rimborso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di presentazione della documentazione. In ogni caso, la documentazione non può essere presentata oltre 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda.